



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO**

Sezione Civile

Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa nrg 1506/2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa

DA

Parte_1 **C.F._1**) **E** **Parte_2**
C.F._2), con il patrocinio dell'Avv. **Parte_3** come da procura in atti
OPPONENTI

CONTRO

Controparte_1 **P.IVA_1** , in persona del legale rappresentante p.t.,
con il patrocinio dell'Avv. Rita Brandi, come da procura in atti

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento dell'eccezione di compromesso, dichiarare improponibile la domanda avversaria.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, comprese quelle per la fase di negoziazione assistita.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

In via preliminare,

Principale

- stante l'avvio, da parte dell'attrice in opposizione, della procedura di negoziazione assistita e del procedimento di accertamento preventivo ex art 696 bis c.p.c. presentato avanti al Giudice Ordinario, sempre dalla parte opponente, riconoscere l'implicita rinuncia alla clausola compromissoria e dichiarare pertanto inapplicabilità della clausola arbitrale relativamente al contratto in economia e, per l'effetto rigettare l'eccezione di

improcedibilità della domanda per la sussistenza della clausola arbitrale;
- in ogni caso emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. di pagamento delle somme contenute nel contratto in economia e non contestate, pari ad € 14.322,88 poiché tale parte non è coperta dalla clausola compromissoria;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della fase di negoziazione assistita, anche quale temerarietà della lite e dell'eccezione,
In subordine,
accertata, quantomeno, l'insussistenza della clausola arbitrale relativamente al contratto in economia, Voglia assumere decisione immediata sulla competenza ex art. 819-ter, con rigetto dell'eccezione di improcedibilità per la domanda relativa al contratto "in economia" e disporre la prosecuzione del giudizio nel merito su tale capo; disponendo la separazione delle domande (scissione dei procedimenti) per non ritardare la decisione sul credito certo ed esigibile risalente al 2022, come quello portato dal contratto "in economia"
In caso di accoglimento dell'eccezione preliminare, relativa all'improcedibilità della clausola arbitrale, compensare le spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Gli attori **Parte_1** e **Parte_2** hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 133/2024, reso dal Tribunale di Cuneo il 13 febbraio 2024, con cui sono stati ingiunti di pagare, in favore della società convenuta **Controparte_1** la somma di € 27.449,12, oltre interessi e spese relative alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di due fatture, emesse dalla società convenuta per lavori eseguiti in favore degli attori in forza di due distinti contratti di appalto, per la ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà sito in Taggia. Nel dettaglio, le parti avevano sottoscritto un contratto per l'esecuzione di lavori in economia, avente ad oggetto la realizzazione di tramezzature interne e un contratto a corpo per la impermeabilizzazione e fornitura di raccordi per complessivi euro 219.000,00.

1.1. Gli attori, premettendo di aver provveduto al regolare pagamento delle fatture, addebitano, alla convenuta, plurimi inadempimenti, lamentando la presenza di vizi delle opere realizzate, la mancata realizzazione di talune opere, in conseguenza delle quali la convenuta aveva emesso nota di credito, scorporando gli importi dei lavori non eseguiti, nonché il ritardo nell'esecuzione delle opere relative al contratto a corpo e l'illegittimo arbitrario recesso dal contratto, promuovendo al contempo procedimento per accertamento tecnico preventivo, volto a quantificare gli importi delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte e da detrarre dall'importo dei lavori su cui pure le parti avevano raggiunto un accordo.

1.2. Tanto premesso, con l'atto di opposizione gli attori hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria, stante la presenza di clausola compromissoria dedotta in contratto, di devoluzione di ogni controversia agli arbitri. Sempre in via preliminare, gli attori hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, invocando la competenza del Tribunale di Imperia quale luogo di residenza dei consumatori, ai sensi dell'art. 66 del Codice del Consumo. Nel merito, hanno contestato la pretesa creditoria della opposta, lamentando la presenza di vizi delle opere realizzate, e la mancata esecuzione di

talune lavorazioni, contestando, in particolare, l'erronea posa dei cartongessi, lamentando i notevoli ritardi nell'esecuzione del contratto a corpo, poi arbitrariamente sospesi, con conseguente emissione di nota di credito, invocando pertanto l'illegittimità del recesso, in conseguenza del quale gli attori erano stati costretti a rivolgersi ad altre imprese per la conclusione dei lavori. Gli opposenti hanno pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accoglimento delle eccezioni preliminari di incompetenza e rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.

2. La convenuta si è costituita contestando fermamente la prospettazione attorea, deducendo che la decisione di effettuare i lavori in economia per la realizzazione delle tramezzature, era stata assunta dai committenti per il tramite del loro procuratore, Avv. CP- [...], i committenti, tramite il procuratore responsabile dei lavori, avvocato CP_2 e che mai alcuna contestazione era stata formulata dagli attori quanto alla esecuzione delle opere, deducendo altresì che gli stessi committenti avevano ordinato la sospensione dei lavori in economia era stata richiesta dal direttore dei lavori, che aveva al contempo richiesto di proseguire i soli lavori previsti dal contratto a corpo e rappresentando che, contrariamente a quanto affermato dagli attori, le somme scomputate dalla fattura emessa per i lavori a corpo erano riferibili ai soli lavori non eseguiti e non ai vizi, di cui ha contestato l'esistenza, peraltro mai riconosciuti e fondati su perizia di parte priva di valore probatorio.

2.1. Tanto premesso, l'impresa convenuta ha eccepito la decadenza dalla garanzia dei vizi, stante l'omessa denuncia, ai sensi dell'art. 1667 c.c., rilevando peraltro l'impossibilità di valutarne la consistenza, in ragione della sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi. Del pari, ha contestato l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, essendo la clausola compromissoria prevista nel solo contratto a corpo, relativamente al quale si discute unicamente sul valore delle opere da escludere dal contratto e l'eccezione di incompetenza per territorio, non essendo applicabile la disciplina consumeristica. Nel merito, ha contestato la prospettazione attorea, quanto alla pretesa inesistenza del credito, non risultando alcuna contestazione dei vizi lamentati dagli attori, peraltro incorsi nella decadenza prevista dall'art. 1667 c.c., contestando la documentazione posta a fondamento di tali doglianze. Da ultimo, ha contestato l'addebito di illegittimità del recesso, atteso che gli attori avevano dapprima richiesto la sospensione dei lavori appaltati in economia e successivamente avevano impedito all'impresa di accedere al cantiere. La convenuta opposta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà, con condanna degli attori per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

3. All'udienza di trattazione, è stato dato atto della impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per l'assenza degli attori. Le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni e contestazioni. Rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio e l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, la causa è stata rinviata per discussione orale sulla questione relativa alla competenza arbitrale e, all'esito, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.

4. La causa viene a decisione sulla questione relativa alla competenza arbitrale, contemplata nel contratto di appalto intervenuto tra le parti e avente ad oggetto la realizzazione di opere di impermeabilizzazione e fornitura di raccordi (doc. 2 fascicolo parte

convenuta opposta), relativamente al quale è stata emessa la fattura n. 81 del 21 novembre 2022, dell'importo di euro 18.026,09 (doc. 9 fascicolo parte convenuta opposta). La clausola sub 8, invocata da parte attrice, prevede testualmente che *“ogni controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri designati: i primi due dalle parti ed il terzo dal presidente del Tribunale di Cuneo. Il collegio arbitrale deciderà ex boni et aequo senza formalità alcuna entro 30 giorni dalla costituzione dello stesso; le parti si impegnano ad ottemperare alle decisioni arbitrali”* (doc. 2 fascicolo parte convenuta).

4.1. All'evidenza si tratta dunque di una clausola con cui viene devoluta la controversia ad un arbitrato di natura irrituale, per quanto emerge dalla lettura testuale della clausola: l'assenza di formalità, la decisione secondo equità e senza formalità, con impegno delle parti a *“ottemperare alle decisioni arbitrali”*. Tale essendo la natura dell'arbitrato, ne consegue pertanto che la questione che viene in evidenza è di procedibilità della domanda, differentemente dall'arbitrato rituale che invece pone una questione di competenza; in tal senso, la giurisprudenza più recente ha confermato tale orientamento: *“a differenza dell'arbitrato rituale, che ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del Giudice ordinario, con la conseguenza che l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e dà luogo ad una questione di competenza idonea a giustificare, in caso di accoglimento dell'eccezione, l'applicazione dell'articolo 50 del c.p.c., il deferimento della controversia agli arbitri irrituali si configura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, con la conseguenza che la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria ed avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale”* (C. Civ. n. 22086/2024). Nello stesso senso si era già espressa giurisprudenza più risalente, tra cui C. Civ. 10332/2016, che richiama Sez. Un. 24153/2013, secondo cui *“la devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale, in forza di espressa clausola (in caso di controversie circa la interpretazione di questo atto tutte le parti di comune accordo nomineranno un arbitro amichevole compositore) è intesa a far valere la improponibilità della domanda e non pone questione di competenza, che si avrebbe ove fosse stata fatta valere la devoluzione ad arbitrato rituale”*.

4.2. Risulta, dunque, che le parti abbiano inteso deferire ad un giudizio arbitrale *ogni controversia*, che può pertanto riguardare la validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti. Nel caso di specie, come già innanzi rilevato, la controversia attiene al mancato pagamento della fattura n. 81 del 21 novembre 2022, per l'importo di euro 18.026,09, già dedotto l'importo di euro 5.620,89, come da nota di n. 2/23, a parziale storno dei vizi riscontrati; la fattura è stata contestata dagli attori, secondo l'importo tiene conto della compensazione solo parziale con i danni lamentati dagli attori. Trattasi di questione che, in conformità al tenore della richiamata clausola, non si sottrae alla competenza arbitrale, non essendo prevista alcuna deroga in tal senso e trattandosi di controversia afferente in ogni caso alla esecuzione del contratto a monte, stante la contestazione attorea in ordine alla presenza di vizi e difetti e dei conseguenti danni subiti dagli attori, il cui importo, a loro dire, è stato detratto solo parzialmente dall'importo della fattura.

4.3. Sotto tale profilo, si deve osservare come parte convenuta abbia contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dagli attori, invocando la rinuncia alla clausola arbitrale per

fatti concludenti e in ragione del contegno processuale degli attori medesimi, che hanno promosso il procedimento per accertamento tecnico preventivo e l'avvio del procedimento stragiudiziale di negoziazione assistita. Il rilievo è tuttavia infondato per diversi ordini di motivi e pur nell'ottica di una interpretazione della clausola in conformità al disposto dell'art. 1362 c.c.. In disparte la valenza omnicomprensiva che si può desumere dal mero dato letterale della clausola ("ogni controversia"), gli elementi che parte convenuta valorizza al fine di ritenere sussistente la rinuncia alla clausola, da parte degli attori, provano troppo poco.

4.4. Ed invero, si deve osservare, in via generale, che secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la circostanza che sia stato reso da un giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato su un contratto di appalto non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal medesimo contratto cui essa accede e non preclude la proponibilità dell'eccezione di incompetenza del giudice statale (C. Civ. n. 28303/2024).

4.5. In secondo luogo, la rinuncia alla clausola arbitrale può essere anche tacita qualora dal contegno della parte emerga inequivocabilmente la volontà di non avvalersene. Nondimeno, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, tuttavia, non può implicare tacita rinuncia alla compromissione in arbitri la proposizione di altre azioni giudiziarie poste in essere da chi abbia sollevato l'eccezione, come chiarito da C. Civ. n. 3464/2015: *"in tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicchè la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica di per sé una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio, non abbiano rinunciato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso"*. Inoltre, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *"l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri"* (C. Civ. n. 8166/1999), considerato, peraltro, che anche nel giudizio monitorio l'improponibilità o il difetto di competenza, rispettivamente nel caso di arbitrato irrituale e di quello rituale, non è rilevabile d'ufficio, ma sempre su eccezione (da qualificare in senso stretto) della parte interessata (C. Civ. n. 5265/2011).

4.6. Non essendovi pertanto alcun automatismo tra la proposizione di altra azione giudiziale, rispetto a quella nella quale viene fatta valere la clausola compromissoria, e la rinuncia alla clausola, si ulteriormente rilevare che la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo non comporta la rinuncia alla clausola arbitrale, in quanto procedimento di natura cautelare che, realizzando anticipatamente l'istruttoria, va proposto dinanzi al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Sul punto, giova rilevare peraltro che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 quaterdecies, per violazione dell'art. 3, co. 1 e dell'art. 24 co. 2 Cost., nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669 quinquies c.p.c. ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di

accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. In altri termini, se si dovesse ritenere precluso l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in caso di clausola compromissoria, verrebbe pregiudicato il diritto alla prova e, quindi lo stesso diritto di difesa; pertanto, l'introduzione del procedimento per accertamento tecnico preventivo non può rappresentare un comportamento incompatibile con la volontà di volersi avvalere della clausola arbitrale.

4.7. Stesso a dirsi, a fortiori, per quanto concerne la negoziazione assistita, in quanto condizione di procedibilità. In disparte la circostanza che l'istituto non è applicabile ai procedimenti monitori e alla successiva fase di opposizione, per espressa previsione dell'art. 3 d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, nondimeno è previsto unicamente quale condizione di procedibilità della domanda, alla quale non può in alcun modo essere riconnessa una volontà abdicativa in ordine alla clausola compromissoria, non costituendo la negoziazione una "domanda giudiziale" ma unicamente la condizione di procedibilità di una domanda che, in astratto, può essere proposta anche al fine di far valere proprio la clausola compromissoria, con la conseguenza che, analogamente a quanto innanzi osservato, ritenere che la negoziazione assistita, che non costituisce nemmeno una domanda giudiziale, integri la volontà di non avvalersi della clausola compromissoria, costituirebbe una ingiustificata compressione del diritto di difesa.

4.8. Per tutti i motivi fin qui esposti, l'eccezione di parte opponente deve ritenersi fondata; deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria limitatamente alla fattura n. 81 del 21 novembre 2022, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della questione al Collegio Arbitrale; al contempo deve essere disposta la rimessione della causa dal ruolo per il prosieguo del giudizio di merito, in ordine all'altra fattura e alla cui sede viene altresì rimessa la pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'improcedibilità della domanda relativamente alla fattura n. 81/22, rimettendo le parti dinanzi al Collegio Arbitrale;

revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 133/2024, reso dal Tribunale di Cuneo il 13 febbraio 2024;

dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di merito;
spese al definitivo.

Cuneo, 26 marzo 2026

Il Giudice
Dott. Ruggiero Berardi